

Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 47

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DI GALLIPOLI COGNATO - PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Bollettino Ufficiale n. 65 del 27 novembre 1997

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con: L.R. 22 febbraio 2000, n. 9; L.R. 27 gennaio 2005, n. 4; L.R. 14 luglio 2006, n. 11; L.R. 4 agosto 2006, n. 18; L.R. 23 febbraio 2011, n. 4; L.R. 16 marzo 2012, n. 2; L.R. 8 agosto 2012, n. 16; L.R. 30 dicembre 2016, n. 33 e con L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

Art. 1

Istituzione del Parco

1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, è istituito con la presente legge il "Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane".

Art. 2

Area del Parco

1. L'area del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, comprende i territori dei Comuni di Castelmezzano, Pietrapertosa, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano così come compresi nel Piano territoriale paesistico di area vasta "Gallipoli Cognato" approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la Riserva antropologica "Monte Crocchia" istituita con D.M. 11 settembre 1971 dal Ministero agricoltura e foreste.

2. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta "Regione Basilicata" - Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane".

Art. 3

Finalità

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, l'istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane ha le seguenti specifiche finalità:

- a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-archeologiche del territorio del Parco;
- b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, ricostituendo i loro habitat e reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione;
- c) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
- d) favorire lo sviluppo del turismo rurale e dell'agriturismo, l'escursionismo, nonché le visite didattiche e di svago;
- e) promuovere interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale dell'area del Parco con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e di agricoltura biologica;
- f) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con

particolare riferimento agli insediamenti rurali;

g) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali, anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione, anche ai fini della destinazione turistica;

h) sviluppare azioni volte a svolgere una efficace azione di manutenzione del territorio e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico - forestali e con tecniche eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale così come previsto dal R.D. n. 3267 del 1923;

i) conservare e valorizzare il patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998. (10)

Art. 4

Gestione del Parco

1. Per la gestione del Parco è istituito con la presente legge, ed in applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 28/1994, un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato "Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane".

2. L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5

Organi dell'Ente Parco (1)

1. Sono organi dell'Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico.

Art. 6

Statuto

1. In applicazione dell'art. 16 - quarto comma della legge regionale n. 28/1994, l'Ente adotta un proprio Statuto che, ed in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:

a) la sede dell'Ente;

b) le modalità di composizione e di designazione degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;

c) le modalità di designazione ed i compiti del direttore;

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro 60 giorni dal suo insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del Parco abbia adottato lo Statuto, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 23.
4. Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del Parco medesima, ferma l'approvazione, su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

Art. 7

Requisiti e incompatibilità

1. Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, di cui ai successivi art. 8 e 9, devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale.
2. L'ufficio di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo, consigliere regionale o provinciale, nonché con quello di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunità montana.

Art. 8

Presidente (2)

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto (3).
2. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente Parco.
3. Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco ed il regolamento del Parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.
4. Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale economico-sociale di cui al successivo art. 22 con le modalità e le procedure nello stesso previste.
5. Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto.

Art. 10

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è così composta:

- a) il Presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato;
- b) il Presidente pro tempore della Provincia di Matera o suo delegato;
- c) i Sindaci pro tempore dei Comuni indicati al precedente art. 2 o loro delegati;
- d) i Presidenti pro tempore delle Comunità montane nei cui territori è ricompresa l'area del Parco o loro delegati.

2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, la Comunità del Parco ha le seguenti attribuzioni:

- a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime, in particolare, il parere obbligatorio sul piano per il Parco e sul regolamento del Parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo;
- b) adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- c) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del Parco;
- d) adotta il proprio regolamento.

3. La Comunità del Parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente.

Art. 11

Revisore unico (4)

- 1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.
- 2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
- 3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato.
- 4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.
- 5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti.

Art. 12

Durata in carica e indennità degli organi

1. Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e comunque non oltre la legislatura. (5)
2. Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco. (6)

Art. 13

Direttore

1. L'incarico di Direttore del Parco è conferito con atto del Consiglio direttivo con le modalità stabilite dallo Statuto, che ne definisce anche i compiti e le responsabilità.
2. L'incarico può essere affidato con contratto di diritto privato a persona esperta in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto.

Art. 14

Personale

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 28/1994, e salvo quanto disposto dal precedente articolo 13, il personale dell'Ente Parco può essere messo a disposizione dalla Regione Basilicata o dagli Enti territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di appartenenza. (7)
2. L'Ente Parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con delibera del Consiglio regionale.
3. In mancanza di idoneo personale, l'Ente può avvalersi di volta in volta - entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 22 - di accompagnatori ed esperti naturalistici abilitati, singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività escursionistiche, didattiche e di studio, nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta.
4. L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 22.

Art. 15

Controllo sugli atti

1. Gli atti adottati dagli organi dell'Ente Parco sono soggetti ai controlli di legittimità previsti dalla legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 e successive rettifiche ed integrazioni.

Art. 16

Piano per il Parco

1. L'Ente Parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui al precedente art. 3, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo:

- parere della Comunità del Parco;

- parere della Commissione regionale per i beni ambientali;

- parere geologico dell'Ufficio regionale competente per territorio.

3. Tale piano è trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi quinto e sesto, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

4. Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato il Piano per il Parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

5. Il Piano per il Parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

6. Al Piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 17

Piano pluriennale economico-sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano, e dal regolamento di cui agli artt. 16 e 20, l'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori limitrofi.

2. Per i fini di cui al comma precedente, l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione, ivi compresi gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati.

4. Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

5. Con le stesse procedure e modalità si provvederà all'eventuale aggiornamento annuale del piano.

Art. 18

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili (8)

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del Parco, è trasferita all'Ente Parco.

2. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del Parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente Parco, può essere trasferita all'Ente Parco su richiesta di quest'ultimo.

3. L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994.

4. In particolare l'Ente Parco può:

a) espropriare e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;

b) espropriare o utilizzare con contratti di comodato gli immobili che il piano per il

Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;

c) espropriare le emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso.

5. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente Parco.

Art. 19

Norme di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco, sull'intero territorio dello stesso, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione del Piano territoriale paesistico di area vasta "Gallipoli Cognato".

2. Sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526.

3. Nelle aree contigue al Parco l'attività venatoria è consentita nel rispetto delle modalità contenute nell'intesa di cui al successivo comma.

4. Le province, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta e degli ambiti territoriali di caccia interessati territorialmente, stabiliscono per il territorio individuato quale area contigua, piani e programmi di prelievo venatorio.

5. L'intesa raggiunta è ratificata dalla Giunta regionale; qualora decorra inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva e provvisoria, a disciplinare il prelievo venatorio fino al raggiungimento dell'intesa.

Art. 20

Regolamento del Parco

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Ente Parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 16, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.

2. A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, ed è approvato dalla Giunta regionale.

4. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni.

5. Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

Art. 21

Conferenza di servizi

1. Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi di rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni sia per interventi di pubblico interesse sia ai cittadini residenti od

operanti nel Parco, il Presidente dell'Ente Parco convoca opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli articoli 14 e 15 della medesima legge.

Art. 22

Norme di gestione finanziaria e contabile

1. L'Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
2. L'anno finanziario inizia il 1°(gradi) gennaio e termina il 31 dicembre.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.
4. Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.
5. Entro il 31 maggio l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
6. L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.
7. Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.
8. Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.
9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegati le relazioni con i relativi pareri del Collegio dei revisori.
10. Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10.

Art. 23

Vigilanza

1. La vigilanza sulla gestione dell'Ente Parco è esercitata dalla Giunta regionale.
 2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:
 - a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;
 - b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
 3. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente.
 4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.
 5. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario anche in caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Parco.
- (9)

Art. 24

Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:

- a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo forestale dello Stato;

c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;

d) ai dipendenti dell'Ente Parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 28/1994.

Art. 25

Sanzioni

1. Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'articolo 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

Art. 26

Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi, ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 27

Misure di incentivazione

1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 7 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 23 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28

Norma finanziaria

1. Agli oneri per la gestione del Parco, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1997, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1230 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1997 ed al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 29

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 30

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1, L.R. 8 agosto 2012, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Organi dell'Ente Parco. Sono organi dell'Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Comunità del Parco; d) il Collegio dei revisori dei conti.»;

(2) articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 33. Il testo precedente era così formulato: “art. 8 Presidente. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”; poi successivamente sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;

(3) comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 febbraio 2000, n. 9 e poi dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 marzo 2012, n. 2;

(4) Il presente articolo, già corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 13 settembre 2006, n. 55, poi sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 14 luglio 2006, n. 11, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 39, comma 2, L.R. 8 agosto 2012, n. 16. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 dello suddetto art. 39. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato. 4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale. 5. Le modalità di funzionamento dell'organo sono determinate dallo Statuto dell'Ente. 6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti. Per il Presidente del collegio il predetto compenso è incrementato del 10%.»;

(5) Il presente comma, dapprima sostituito (senza numerazione) dall'art. 31, comma 1, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, poi numerato redazionalmente per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con l'attuale comma 2, come indicato nella relativa nota, è stato, poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 febbraio 2011, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. La durata degli organi dell'Ente Parco non potrà essere superiore a due mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.»;

(6) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza

spettante ai componenti della Comunità del Parco.»;

(7) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 31, comma 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5;

(8) Il Governo ha osservato che le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge in esame vadano interpretate nel senso che l'Ente parco ha diritto di espropriare in quanto soggetto legittimato a promuovere il procedimento di espropriazione così come sancito dalla normativa statale che disciplina l'espropriazione di opere o interventi dello Stato, Regioni, Comuni, Province (leggi nn. 2359/65 e 865/71);

(9) Comma aggiunto dall'art. 23, L.R. 4 agosto 2006, n. 18;

(10) lettera aggiunta dall'art. 17, L.R. 24 luglio 2017, n. 19.